



N. 7 del Registro Deliberazioni 2018

PROVINCIA di BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 23 MAGGIO 2018

Oggetto: PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E/O BONIFICA AMBIENTALE CON MISURE DI SICUREZZA DEI SITI INQUINATI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTITRE'** del mese di **MAGGIO** alle ore **11,30** presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia Claudio Ricci, prot. gen. n. 19546 del 15.05.2018 e odg aggiuntivi prot. 20110 del 18.05.2018 e prot. 20272 del 21.05.2018 e ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL.- D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., dello Statuto adottato dall'Assemblea dei Sindaci in data 16.06.2015 e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale approvato con atto di C.P. n. 27 del 29.08.2015 – si è riunito il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal:

Presidente della Provincia Dott. Claudio RICCI

e dai seguenti Consiglieri:

1) BOZZUTO	<i>Giuseppe</i>	6) MONTELLA	Carminè
2) CAMPOBASSO	Giovanni	7) PAPA	Angela
3) CATAUDO	Claudio	8) PEPE	Mario
4) DI CERBO	Giuseppe	9) RUBANO	Francesco M.
5) LOMBARDI	Renato	10) RUGGIERO	Giuseppe A.

Presiede il Presidente della Provincia **Dott. Claudio Ricci**.

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Franco Nardone**.

Effettuato l'appello dal Segretario Generale, risultano **presenti n. 6**

Risultano assenti n. 5: Bozzuto, Cataudo, Montella, Papa e Pepe.

Il Presidente dichiara che risulta il numero legale per la validità della seduta.

I lavori hanno avuto inizio alle ore **12,15**.

Il Presidente Ricci, sul punto 4) dell'ordine del giorno dà la parola al Consigliere Ruggiero il quale tiene la relazione sull'argomento, che risulta integralmente riportata dal resoconto stenografico.

Il Presidente Ricci, nessun Consigliere chiedendo di intervenire, pone in votazione l'argomento iscritto al punto n.4) del primo Ordine del giorno aggiuntivo ad oggetto:

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E/O BONIFICA AMBIENTALE CON MISURE DI SICUREZZA DEI SITI INQUINATI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Eseguita la votazione, in forma palese, si ha il seguente risultato:

- **Presenti n. 6, Assenti n. 5**

- **Voti favorevoli n. 6**

La proposta è approvata con n. 6 voti favorevoli.

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata eseguibilità, che messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime innanzi registrata (Voti favorevoli n. 6).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta allegata alla presente sotto il numero 1), munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili – P.O. Delegate dei Servizi competenti;

Viste le eseguite votazioni;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO di quanto in Premessa riportato;

2) DI APPROVARE il Regolamento recante in Titolo "Disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza permanente e/o bonifica ambientale con misure di sicurezza dei siti inquinati", redatto dal Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela dell'Ambiente con i suoi numero tre Allegati di seguito dettagliati:

1.- Istanza per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;

2.- Quantificazione forfettaria dei costi del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;

3.- Prescrizioni per la redazione della Relazione di fine lavori.

3) DI APPROVARE la quantificazione forfettaria dei costi del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, secondo gli importi fissati nella seguente tabella:

TABELLA ONERI DI ISTRUTTORIA

Superficie del sito interessato alla bonifica	Somma forfettaria in Euro
Fino a 500 metri quadrati	150,00
Da 501 a 1.000 metri quadrati	300,00
Da 1.001 a 5.000 metri quadrati	600,00
Da 5.001 a 10.000 metri quadrati	1.200,00
Oltre 10.000 metri quadrati	3.000,00

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non dà luogo ad oneri finanziari a carico della Provincia.

5) DI DEMANDARE agli Uffici competenti l'assunzione degli ulteriori provvedimenti consequenziali all'adozione del presente deliberato, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia.

6) DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

Il tutto come da resoconto stenografico (All. n. 2).



M.1)

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E/O BONIFICA AMBIENTALE CON MISURE DI SICUREZZA DEI SITI INQUINATI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'ESTENSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 4
DELL'ORDINE DEL GIORNO prof. 19546
del 15.05.2018

APPROVATA CON DELIBERA N. 4 del 23.05.18

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. 5
Contrari N. 0
Astenuiti N. 0

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di € _____

di € _____

Cap. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 20__

Esercizio finanziario 20__

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE

Presa visione della proposta del Servizio Ciclo Integrato Rifiuti e Tutela dell'Ambiente che integralmente di seguito si riporta:

Premesso che:

- sul Supplemento Ordinario alla G.U. n.88 del 14 aprile 2006 - Serie generale - è stato pubblicato il D.Lgs. n.152 del 03-04-2006 recante in titolo "Norme in materia Ambientale";
- ai sensi dell'art.197 del citato D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., in attuazione dell'articolo 19 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000, alle Province competono, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
- ai sensi dell'art.248, comma 2, del citato D.Lgs. n.152/2006, il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;
- la Regione Campania nel Piano Regionale di Bonifica (P.R.B. 2005) ha censito i Siti Potenzialmente Contaminati (ex discariche comunali e consortili, siti privati, siti pubblici e/o industriali) per i quali i Comuni e/o Ditte competenti sono obbligati a redigere il Piano di Caratterizzazione del Sito previa esecuzione delle Indagini Preliminari necessarie all'accertamento delle caratteristiche del sito (da bonificare o non bonificare), del tipo di inquinamento (suolo, acque sotterranee, acque superficiali, aria) e della tipologia di sostanze inquinanti (metalli, rifiuti solidi indifferenziati, oli vegetali, ecc.....);
- i Comuni e/o le ditte competenti, muniti della approvazione regionale del piano di caratterizzazione del sito, sono obbligate a redigere il progetto di bonifica e, acquisita la relativa approvazione regionale, ad eseguire i lavori in esso previsti;
- la Regione Campania ha successivamente approvato l'aggiornamento del P.R.B. 2005 con D.G.R. n.129 del 27-05-2013 e con Delibera di Consiglio n.777 del 25-10-2013 ed infine, con D.G.R. n.417 del 27-07-2016, ha anche approvato le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica aggiornato;
- attualmente, nella Provincia di Benevento, risultano individuati n.68 siti comunali e/o consortili su cui per n.49 di essi sono state eseguite le indagini preliminari ed è stato approvato il piano di caratterizzazione mentre per i rimanenti n.19 tali attività sono in corso;
- inoltre, per circa l'80% dei suddetti n.49 siti pubblici sono stati già appaltati i lavori e per alcuni di essi sono in corso le attività di monitoraggio propedeutiche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica che la Provincia di Benevento dovrà formalizzare previa acquisizione della Relazione ARPAC ai sensi dell'art.248, comma 2, del D.Lgs n.152/2006;

Atteso che:

- nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, occorre definire puntualmente, mediante apposito regolamento, le "Procedure per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati", al fine di coordinare ed uniformare i vari livelli endoprocedimentali in funzione delle diverse competenze a carico sia dei soggetti attuatori degli interventi sia degli operatori del settore sia degli uffici provinciali;
- si rende necessario determinare gli importi dei diritti istruttori da corrispondere alla Provincia di Benevento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, quantificando gli stessi in via forfettaria e differenziandoli per estensione di area interessata dagli interventi;

Visti:

- ✓ il D.Lgs. n.267 del 18-08-2000 e s.m.i recante in titolo "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- ✓ il D.Lgs. n.152 del 03-04-2006 e s.m.i. recante in titolo "Norme in materia Ambientale";
- ✓ il Regolamento recante in titolo "Disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza permanente e/o bonifica ambientale con misure di sicurezza dei siti inquinati", redatto dal Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela dell'Ambiente con i suoi n.3 allegati;

per tutte le motivazioni sopra esposte,

PROPONE

1. **di dare atto** di quanto riportato in premessa;
2. **di approvare** il Regolamento recante in titolo “Disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza permanente e/o bonifica ambientale con misure di sicurezza dei siti inquinati”, redatto dal Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela dell’Ambiente con i suoi n.3 allegati di seguito dettagliati:
 - Istanza per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica
 - Quantificazione forfettaria dei costi del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica
 - Prescrizioni per la redazione della Relazione di Fine Lavori;
3. **di approvare** la quantificazione forfettaria dei costi del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica secondo gli importi fissati nella tabella seguente:

TABELLA ONERI DI ISTRUTTORIA	
Superficie del sito interessato dalla bonifica	Somma forfettaria in euro
fino a 500 m ²	150,00
da 501 a 1.000 m ²	300,00
da 1.001 a 5.000 m ²	600,00
da 5.001 a 10.000 m ²	1.200,00
oltre 10.000 m ²	3.000,00

4. **di dare atto** che il presente provvedimento non dà luogo ad oneri finanziari a carico della Provincia;
5. **di demandare** agli uffici competenti l’assunzione degli ulteriori provvedimenti conseguenziali alla adozione del presente deliberato, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale provinciale;
6. **di dichiarare** la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile.



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO CICLO RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE

REGOLAMENTO

“Disciplina del Procedimento per il rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza permanente e/o bonifica ambientale con misure di sicurezza dei siti contaminati”.

Regolamento per la disciplina del Procedimento per il rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza permanente e/o bonifica ambientale con misure di sicurezza dei siti contaminati.

PREMESSA

La Provincia, ai sensi della Parte IV del D.Lgs del 03-04-2006 n.152 artt.239-253, svolge, tra l'altro, anche la funzione di monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati. In base a tale normativa, infatti, l'ente è tenuto a certificare il completamento degli interventi previsti nel progetto di bonifica delle aree inquinate, con ciò svolgendo un controllo complessivo e finale della risistemazione dell'area.

Nella redazione del testo del presente documento sono stati osservati i criteri guida del D.Lgs 152 del 03-04-2006 relativamente alla certificazione di avvenuta bonifica e le disposizioni della legge n.241 del 07-08-1990 e s.m.i. relativamente allo svolgimento del procedimento amministrativo.

Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio della **Certificazione di avvenuta bonifica, di messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli interventi effettuati rispetto al progetto approvato, ai sensi della Parte IV - Titolo V del D.Lgs. n.152 del 03-04-2006, artt.239-253**, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente documento.

Pertanto per "Certificazione di avvenuta Bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa" si intende l'atto con cui dall'autorità competente vengono accertati il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa e la conformità degli stessi al progetto approvato ed alle eventuali varianti rese necessarie.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si richiamano le definizioni individuate nella Parte IV – Titolo V del D.Lgs. n.152 del 03-04-2006, in particolare:

- **sito**: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;
- **concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)**: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 citato; nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
- **concentrazioni soglia di rischio (CSR)**: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica; i livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;
- **sito potenzialmente contaminato**: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di

caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

- **sito contaminato:** un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
- **sito non contaminato:** un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;
- **sito con attività in esercizio:** un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali sia commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;
- **sito dismesso:** un sito in cui sono cessate le attività produttive;
- **messa in sicurezza d'emergenza:** ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza (lettera t dell'art.240 del D.Lgs. n.152/2006) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
- **messa in sicurezza operativa:** l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività; essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti; in tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;
- **messa in sicurezza permanente:** l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente; in tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
- **bonifica:** l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- **analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica:** analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006.

Art 3 - ISTANZA DI CERTIFICAZIONE

1. Al termine dei lavori ed acquisita la documentazione di seguito menzionata, il soggetto responsabile dell'esecuzione dell'intervento inoltra istanza alla Provincia affinché proceda alla certificazione finale degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale

effettuati, secondo quanto previsto nella Parte IV - Titolo V del D.Lgs. n.152/2006, artt.239–253.

2. L'istanza di certificazione viene redatta in marca da bollo secondo il modello (**allegato 1**) previsto nel presente Regolamento e deve essere corredata dai documenti ivi indicati, dalla ricevuta di versamento degli oneri di istruttoria (**allegato 2**) nonché dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento di assenza di procedimenti civili, amministrativi e penali relativi al progetto/intervento di bonifica (o, diversamente, da una relazione illustrativa dei procedimenti in corso).
3. L'istanza di certificazione deve essere trasmessa, per conoscenza, al Comune, alla Regione - UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento e all'A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Benevento.
4. Allegata alla istanza va trasmessa una relazione di fine lavori, a firma del Direttore dei Lavori, da redigere secondo le prescrizioni contenute nell'**allegato 3** del presente Regolamento.
5. Allo scopo di verificare che l'intervento sia conforme al progetto approvato dal competente ufficio regionale ai sensi dell'art.242 del Codice dell'Ambiente ed alle sue varianti sostanziali anch'esse debitamente approvate, in termini di sistemi, tecnologie, strumenti e mezzi utilizzati per la bonifica e il ripristino ambientale, per la messa in sicurezza permanente e per le misure di sicurezza, va trasmesso altresì il Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione, a firma di un tecnico abilitato competente in materia, avente il seguente contenuto minimo.
 - a) *una descrizione dei rilievi fatti dal collaudatore, delle verifiche compiute, del numero e della profondità dei campionamenti effettuati e dei risultati ottenuti;*
 - b) *un raffronto tra i dati risultanti dalle verifiche di collaudo ed i dati contenuti nel progetto di bonifica e nelle eventuali varianti approvate;*
 - c) *una verifica delle modalità di attuazione dell'intervento e della sua rispondenza alle prescrizioni progettuali;*
 - d) *la documentazione relativa al collaudo statico (se effettuato).*

Art. 4 – ATTIVITA' A.R.P.A.C. TERRITORIALMENTE COMPETENTE

1. Ai sensi dell'art.248, comma 2, del D.Lgs. n.152 del 03-04-2006, a seguito dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di bonifica, l'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.), territorialmente competente, è chiamata a redigere una Relazione Tecnica in base alla quale la Provincia potrà accertare il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato.

Art. 5 - COMPITI DELLA PROVINCIA

1. La Provincia rilascia la certificazione di avvenuta bonifica in forza della relazione tecnica dell'A.R.P.A.C. e basandosi sulle risultanze in essa contenute.
2. I termini per la conclusione del procedimento provinciale relativo al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica resteranno sospesi per tutto il tempo necessario all'acquisizione della richiamata relazione tecnica dell'A.R.P.A.C. territorialmente competente.

Art. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento o le singole fasi procedurali, ai sensi dell'art.5 della legge n.241 del 07-08-1990 è affidata al Responsabile del Procedimento.

Art. 7 - COMPUTO DEI TERMINI

1. I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in 45 giorni e decorrono dal ricevimento dell'istanza da parte degli uffici della Provincia.
2. I termini rimangono sospesi:
 - a) *per il tempo necessario all'acquisizione della relazione tecnica dell'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.) di cui all'art. 4 del presente documento;*
 - b) *per il tempo necessario all'acquisizione di tutta la documentazione di cui all'art.3;*
 - c) *per il tempo necessario alla acquisizione della documentazione di avvenuto pagamento dei costi di certificazione ai sensi dell'art.11;*
 - d) *in ogni altro caso in cui specifiche norme di legge o regolamento configurino una sospensione del termine.*

Art. 8 - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Il Responsabile del Procedimento verifica d'ufficio la regolarità e la completezza della documentazione trasmessa, ai sensi dell'art.6 della legge n.241 del 07-08-1990 e s.m.i.
2. Qualora rilevi che l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza; in tal caso, il termine del procedimento rimane sospeso e ricomincia a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa o dell'istanza regolarizzata o completata.

Art. 9 - ISTRUTTORIA TECNICA

1. Acquisiti i dati di cui alla fase precedente e la documentazione necessaria, il Responsabile del Procedimento, attraverso tutti gli atti acquisiti e/o tramite eventuali sopralluoghi se ritenuti necessari, verifica la rispondenza dei lavori eseguiti alle finalità progettuali approvate e predisporre una relazione tecnica di sintesi.
2. La relazione tecnica accerta che:
 - a) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultino conformi al progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale approvato ed alle eventuali varianti rese necessarie e che gli interventi siano completati;
 - b) gli accertamenti di collaudo in corrispondenza dei focolai di contaminazione individuati dalle indagini condotte, non evidenzino nelle matrici ambientali superamenti, per i parametri ricercati, dei limiti di accettabilità previsti dal D.Lgs. n.152/2006;
 - c) il contributo di contaminazione da parte degli inquinanti considerati nel sito non provochi il superamento dei limiti sopra indicati.

Art. 10 - INTERVENTI INTEGRATIVI

1. Qualora l'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.) territorialmente competente, nella propria relazione, rilevi la necessità di proseguire le operazioni di monitoraggio e/o preveda particolari prescrizioni operative, nonché nel caso di problematiche riscontrate dagli uffici provinciali, il Responsabile del Procedimento invita ad adempiere il soggetto responsabile dell'esecuzione dell'intervento ed eventualmente assegna un termine temporale per la conclusione delle attività.
2. Qualora gli obiettivi di bonifica non siano stati raggiunti, o per mancata conformità degli interventi al progetto approvato o per il mancato adempimento delle attività di cui al punto 1, il Responsabile del Procedimento evidenzia i problemi riscontrati ed i mancati adempimenti, dandone comunicazione al soggetto interessato, al Comune, alla Regione - UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento e all'A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Benevento per l'adozione dei provvedimenti di competenza. In tal caso, il procedimento si estingue e il termine

di cui all'art.6 comincia nuovamente a decorrere dalla presentazione di un'ulteriore istanza di certificazione.

Art. 11 - COSTI DI CERTIFICAZIONE

1. I costi del procedimento volto alla rilascio della certificazione devono essere sostenuti dai soggetti che hanno causato l'inquinamento o dagli altri soggetti obbligati. Il soggetto che ha presentato l'istanza effettua comunque in anticipo, con facoltà di rivalsa, il pagamento dei costi del procedimento di certificazione quantificati secondo quanto stabilito dall'atto deliberativo della Provincia.
2. Il rilascio del certificato, a firma del Responsabile/Dirigente della struttura provinciale, è subordinato all'avvenuto pagamento dei costi richiesti.

Art. 12 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Copia dell'atto di certificazione viene notificata al soggetto responsabile dell'esecuzione dell'intervento e trasmessa, per conoscenza, al Ministero dell'Ambiente (se l'intervento ricade all'interno del sito di interesse nazionale) al Comune, alla Regione e all'A.R.P.A.C. competenti per territorio.

Allegato 1

**ISTANZA PER IL RILASCIO
DELLA DI CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA**

Marca da bollo
di Euro 16,00

Provincia di Benevento
Settore Tecnico
Servizio Ciclo dei Rifiuti e Tutela dell'Ambiente
L.go G. Carducci
82100 Benevento
settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

e.p.c.

Regione Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'ecosistema
UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti - Benevento
Piazza Gramazio
82100 Benevento
dg05.uod15@pec.regione.campania.it

ARPAC - Dipartimento di Benevento
Via San Pasquale
82100 Benevento
arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it

Comune di.....

Oggetto: Istanza per il rilascio della certificazione del completamento degli interventi di bonifica/ di messa in sicurezza permanente /di messa in sicurezza operativa ai sensi dell'art. 248 del D. Lgs. n.152/2006.

A seguito del completamento degli interventi di:

- Messa in sicurezza operativa (art. 240 comma 1 lett. n, D.lgs n.152/2006);
- Messa in sicurezza permanente (art. 240 comma 1 lett. o, D.lgs n.152/2006);
- Bonifica (art. 240 comma 1 lett. p, D.lgs n.152/2006);
- Bonifica con procedura semplificata (art. 249, D.lgs n.152/2006).

relativi a:

- sito complessivo contaminato (matrice suolo e matrice falda)
- solo suolo e assenza di contaminazione della falda
- solo falda e suolo già certificato
- solo falda e assenza di contaminazione del suolo

il sottoscritto(Amministratore Delegato e/o Legale rappresentante della Società/Ente.....), titolare del Decreto n..... del rilasciato dalla Regione Campania, per gli interventi di bonifica (o di messa in

sicurezza permanente o di messa in sicurezza operativa) relativa la sito cod. identificativo
ubicato in via comune di, avendo
provveduto ad eseguire gli interventi come da progetto, approvato con D. D. Regionale
n.....del.....,

viste:

- la Relazione di Fine Lavori redatta a firma del Direttore Lavori, rilasciata in data.....;
- la Relazione di Collaudo redatta a firma di professionista abilitato, rilasciata in data.....;

CHIEDE

alla Provincia di Benevento il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art.248 del D.Lgs 152/2006.

A tal fine allega alla presente la documentazione di seguito indicata.

Certificato di Destinazione Urbanistica del sito oggetto di intervento, valido e aggiornato al momento dell'istanza

Relazione di Fine Lavori predisposta e firmata dal Direttore Lavori/Responsabile dei lavori

Certificato di Collaudo / di Regolare Esecuzione, a firma del Direttore Lavori e del R.U.P. (in caso di opere pubbliche) attestante, tra l'altro, l'ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato

Marca da bollo, del valore di euro 16,00, da utilizzare per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica

Ricevuta di versamento degli oneri di istruttoria.

Per eventuali comunicazioni si prega di contattare i sig./dott./ing. (*)

Data

Firma

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.lvo 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

Firma

(*) Indicare il nominativo del RUP o del Direttore dei Lavori e del soggetto obbligato con relativo numero telefonico e indirizzo pec.

**QUANTIFICAZIONE FORFETTARIA DEI COSTI DEL PROCEDIMENTO PER IL
RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA**

TABELLA ONERI DI ISTRUTTORIA:

Superficie del sito interessato dalla bonifica	Somma forfettaria in euro
Sino a 500 m ²	150,00
Da 501 a 1.000 m ²	300,00
Da 1.001 a 5.000 m ²	600,00
Da 5.001 a 10.000 m ²	1.200,00
Oltre 10.000 m ²	3.000,00

Il versamento dovrà essere eseguito a favore della Provincia di Benevento, indicando nella causale del versamento “richiesta di rilascio certificazione di avvenuta bonifica in”.

Gli Enti effettueranno il versamento sul Conto di Tesoreria Unica acceso presso la Banca d'Italia di Salerno, Codice IBAN: IT 82 A 0100003245421300060691.

Tutti gli altri richiedenti effettueranno il versamento sul Conto Corrente Bancario acceso presso il Tesoriere Provinciale - Banca Popolare Pugliese, Codice IBAN: IT 93 C 0526279748T20990001119.

PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE LAVORI

La Relazione di Fine Lavori a firma del Direttore Lavori, redatta al fine di illustrare l'andamento dei lavori e i risultati conseguiti, dovrà contenere le informazioni e/o allegati di seguito indicati.

1. Ubicazione e delimitazione dell'intera area interessata dagli interventi, specificando:
 - comune e indirizzo;
 - localizzazione su CTR 1:10.000 e georeferenziazione;
 - su planimetria catastale in formato max A3, area oggetto di intervento (non modificata e/o alterata);
 - visure aggiornate delle particelle catastali;
 - planimetria e sezioni dello stato finale in opportuna scala;
 - documentazione fotografica.
2. Attuale proprietà dell'area (Cognome/Nome, Ragione sociale e indirizzo), se diversa dal soggetto autorizzato alla bonifica.
3. Atti regionali di approvazione/autorizzazione del Piano di Caratterizzazione, Analisi di Rischio e del Progetto Operativo di Bonifica o di Messa in Sicurezza Operativa o Permanente.
4. Eventuali approvazioni/autorizzazioni in variante ai progetti di cui al punto precedente.
5. Estremi dell'impresa esecutrice dei lavori di bonifica (con copia dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 9 - imprese che effettuano attività di bonifica dei siti).
6. Causa dell'inquinamento e tipologia degli inquinanti; breve descrizione delle caratteristiche specifiche del sito in termini di fonti della contaminazione, grado ed estensione della contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee del sito e dell'ambiente da questo influenzato.
7. Obiettivi di bonifica (CSC/CSR) e indicazioni inerenti l'attivazione della procedura.
8. Riepilogo degli interventi di bonifica svolti, dei campionamenti e delle analisi effettuate, con indicazione delle eventuali non conformità ed azioni correttive effettuate rispetto a quanto approvato dall'autorità competente.
9. Rilievo plani altimetrico degli eventuali scavi di bonifica nonché precisazione sulle dimensioni e sui quantitativi di terreno contaminato interessato/rimosso.
10. Documentazione relativa alla gestione dei rifiuti, con tabella riepilogativa suddivisa per codice CER; copia dei formulari (4^a copia timbrata); autorizzazioni degli impianti, valide al momento dell'effettuazione della movimentazione dei rifiuti e, relativamente ai trasportatori, contenente le targhe degli automezzi utilizzati.
11. Documentazione relativa alla provenienza dei terreni utilizzati per i riempimenti se previsti dal progetto approvato (con riferimento ad aspetti quali: quantitativi, provenienza, eventuali determinazioni analitiche, ecc...).
12. Cartografia riportante l'ubicazione dei punti di campionamento, con l'indicazione dei valori riscontrati, relativamente al fondo e alle pareti degli scavi, e l'ubicazione di tutti i pozzi/piezometri presenti nel sito (con relative coordinate Gauss-Boaga);
13. Referti analitici del laboratorio privato e pubblico e relativa conformità, con relazione tecnica e tabella riepilogativa dei risultati delle analisi svolte in contraddittorio con ARPAC.

La Relazione di Fine Lavori deve dare dettagliata evidenza dei risultati dei controlli effettuati in corso d'opera e post-operam al fine di verificare la conformità degli interventi al progetto approvato nonché il raggiungimento degli obiettivi di bonifica predeterminati. I controlli devono riguardare tutte le diverse matrici ambientali interessate dal fenomeno di inquinamento e dovranno comprendere l'effettuazione delle analisi di laboratorio necessarie ai fini sopra indicati. Qualora i contaminanti in oggetto presentino fasi separate (fase liquida, fase vapore, fase disciolta), i controlli devono essere indirizzati alla rilevazione delle suddette fasi. I risultati delle attività di indagine svolte sul sito e in laboratorio devono essere espressi sotto forma di tabelle di sintesi nonché tramite rappresentazioni grafiche e cartografiche, in scala adeguata, riportanti come minimo:

- ubicazione dei punti di campionamento e di misura con distinzione tipologica;
- distribuzione degli inquinanti, sia in senso areale che verticale;
- pozzi/piezometri, con evidenziazione dei punti di misura e delle direzioni.

P A R E R I

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi


F A V O R E V O L E

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. ____ intercalari e n. 4 allegati per complessive n. 10 facciate utili.

Data 16-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CICLO RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE
P.O. DELEGATA
Ing. Gennaro Fusco




Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
Parere -----
CONTRARIO

Data 15-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI
P.O. DELEGATA
Rag. Giuseppe Creta



M.2) 7

CONSIGLIO PROVINCIALE 23 MAGGIO 2018
Aula Consiliare - Rocca dei Rettori

Avv. Claudio RICCI - *Presidente Provincia di Benevento*

Siamo allora al quarto punto all'O.d.G.: "PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA DEI SITI INQUINATI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO"; la parola al consigliere Ruggiero.

Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO - *Partito Democratico*

La provincia di Benevento è stata oggetto di bonifica per diversi siti dislocati sul territorio e quindi, come tutti sanno, l'avvenuta e definitiva bonifica spetta alla Provincia certificarla. I Comuni hanno l'obbligo, una volta che hanno rilevato un sito inquinato, di provvedere al monitoraggio e alla messa in sicurezza per trent'anni; molti Comuni hanno effettuato questa bonifica, hanno effettuato la messa in sicurezza, adesso aspettano dalla Provincia - quando avranno dimostrato che le analisi preliminari avranno un esito positivo - la bonifica certificata ed avvenuta che decreterà poi la chiusura definitiva ed il monitoraggio della stessa. Quindi oggi ci dotiamo di un Regolamento affinché gli Uffici possano poter effettuare questo certificato quando però tutti i Comuni avranno assolto agli adempimenti di legge.


Presidente Claudio RICCI

Va bene. Allora votiamo sull'argomento: i favorevoli? Tutti favorevoli. Anche qui votiamo la immediata esecutività: lo stesso, tutti favorevoli.

The image shows the official seal of the Province of Benevento, which is circular and contains the text "PROVINCIA DI BENEVENTO" around the perimeter and a central emblem. A handwritten signature is written over the seal.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Franco Nardone



IL PRESIDENTE
Dott. Claudio Ricci



N. 1854


Registro Pubblicazione

30 MAG 2018

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data _____
per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e
dell'art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.06.2009.


IL MESSO

IL MESSO NOTIFICATORE
FRANCO NIVOLCI



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Nardone



Si dichiara che la suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo On-line,
secondo la procedura prevista dell'art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.06.2009, per quindici
giorni consecutivi dal _____.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134 del
D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copie per:

Settore _____ prot. n. _____ il _____

Settore _____ prot. n. _____ il _____

Settore _____ prot. n. _____ il _____

Revisore dei Conti